



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 22/25 del 23.4.2025**

**Legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione della pesca del corallo) Direttive di attuazione - anno 2025**

**I. Regolamentazione dell'attività di pesca del corallo**

L'Amministrazione regionale è competente in ordine all'attività di regolamentazione annuale della pesca del corallo ed all'attività amministrativa di rilascio della relativa autorizzazione ai pescatori professionisti, attività che attengono agli aspetti di gestione, tutela e sfruttamento della risorsa.

Le presenti direttive disciplinano l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2025 nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna.

**1. (Autorizzazione regionale alla pesca del corallo)**

L'attività di pesca del corallo può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti titolari dell'autorizzazione regionale.

**2. (Sistema di pesca)**

L'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza (art. 1 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 30).

**3. (Durata del periodo di pesca)**

La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre 2025.

**4. (Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente)**

Il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg.

**5. (Diametro di base minimo delle colonie e modalità di raccolta)**

Può essere raccolto solo corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

massima di un centimetro dalla base della colonia, è pari o superiore a 10 mm; la parte basale della colonia non deve essere staccata dal substrato; in caso di prelievo di colonie sottotaglia (cioè di diametro basale inferiore a 10 mm) è consentito un limite massimo di tolleranza del 5% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente (a titolo esemplificativo, nel caso di un prelievo di 2.5 Kg le colonie sottotaglia possono essere pari al massimo a 0.125 Kg).

## 6. (Zone in cui la pesca potrà essere esercitata)

L'esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori a 80 metri, al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile del corallo rosso.

L'attività di pesca del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di seguito indicate.

È vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:

- 1) zone di mare protette delimitate, quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius, Capo Testa-Punta Falcone), parchi (Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:

Costa	Aree di mare interdette	Latitudine	Longitudine	Limite virtuale
Orientale	Tra Capo Comino e Capo Bellavista	40° 31' 700	9° 42' 800	90° Est
		39° 55' 800	9° 42' 800	90° Est
Nord Orientale	Tra Capo Testa e Capo Coda Cavallo	41° 14' 614	9° 08' 647	270° Ovest
		40° 50' 634	9° 43' 701	90° Est

- 2) "zona campione di studio del corallo", in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) delimitata tra le seguenti coordinate:

- punto 1: 40° 35' 30 N/8° 06' 05 E;
- punto 2: 40° 34' 30 N/ 8° 06' 05 E;
- punto 3: 40° 35' 30 N/ 8° 07' 45 E;
- punto 4: 40° 34' 30 N/8° 07' 45 E.

L'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l'anno 2025 (come stabilito con decreto n. 15 del 18.5.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

#### **7. (Numero massimo di autorizzazioni)**

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale è stabilito il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2025, che non potrà comunque essere superiore a 12.

#### **8. (Porti designati per lo sbarco)**

Le operazioni di sbarco del corallo rosso prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante.

<b>Porti di sbarco designati per la pesca del corallo</b>	
1	Santa Teresa di Gallura
2	Castelsardo
3	Alghero
4	Bosa
5	Oristano
6	Portoscuso
7	Calasetta
8	Villasimius
9	Arbatax

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura (CTCRPA), può essere integrata l'elencazione di cui sopra e sono stabilite altresì le modalità di comunicazione dell'arrivo in porto all'autorità marittima competente, in linea con quanto previsto dal Reg. (UE) 2019/982 (art. 22 quater).

#### **9. (Disposizioni in merito ai ROV - Remotely operated vehicles)**

È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 2015/2102 (art. 16 quinquies, par. 2).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **II. Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso**

### **1. (Premessa)**

La regolamentazione annuale della pesca del corallo rosso è dettata dall'Amministrazione regionale in attuazione della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per garantire la tutela ecologica e faunistica e le modalità gestionali più adeguate, nello specifico, ad assicurare la sostenibilità del prelievo.

Per le finalità di gestione della risorsa, la legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, prevede che la pesca del corallo rosso possa essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, muniti di autorizzazione regionale.

L'autorizzazione regionale ha durata annuale.

L'autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 1979.

L'autorizzazione regionale, è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 1979, pertanto, si precisa quanto segue:

- il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio;
- il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche con riferimento al "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro").

È fatta salva l'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, che concerne la sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2008 è inerente "a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio" (D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (D.Lgs. n. 81/2008 - allegato XI, voci 5 e, rispettivamente, 7), alle "atmosfere iperbariche" (D.Lgs. n. 81/2008, art. 180, comma 1)].

È fatta salva, altresì, l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 271/1999 e il D.Lgs. n. 298/1999, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;
- (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
- i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

## **2. (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)**

Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori di corallo già precedentemente autorizzati e i pescatori professionali subacquei in possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, che possano dimostrare di essere stati autorizzati, ai sensi di legge, ed avere svolto effettivamente l'attività di pesca del corallo in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero dal 2015 al 2024), secondo quanto meglio specificato di seguito.

È ammessa la presentazione della domanda da parte dei seguenti soggetti:

- a) pescatori di corallo, ovvero pescatori professionisti già autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della legge regionale n. 59/1979 in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (dal 2015 al 2024), e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell'ammissibilità della domanda e del conteggio delle annualità, il Servizio pesca e acquacoltura accerta, oltre al precedente rilascio dell'autorizzazione, l'effettivo esercizio della pesca del corallo risultante dalla documentazione disponibile agli atti secondo quanto stabilito nel dettaglio con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
- b) pescatori professionali subacquei, ovvero pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale ai sensi del decreto assessoriale n. 2524/DecA/102 del 7.10.2009 e successive modifiche e integrazioni o da un'Autorità nazionale, ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986, (Disciplina della pesca professionale subacquea); e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti di cui al punto b) dovranno essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- 1) possesso di un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), o dal decreto assessoriale n. 2524/DecA/102 del 7.10.2009 e ss.mm.ii., art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), tra quelli di seguito indicati:

- a) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- b) attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
- c) attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione;
- d) servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare, nella qualità di sommizzatore o di incursore, o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco, nella qualità di sommizzatore.

Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica sotto richiesto.

- 2) possano dimostrare di aver esercitato in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (dal 2015 al 2024) la pesca del corallo in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra autorità nazionale (ai sensi del D.M. n. 26287 del 21.12.2018) o estera, secondo quanto stabilito nel dettaglio con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

I richiedenti, di cui alle lettere a) o b) devono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e s.m.i. ed al punto 3) dell'articolo 3 del D.M. 13.1.1979. L'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo e deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza, nonché permanere per l'intera durata della stagione di pesca. Inoltre la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2025;
- iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della legge regionale n. 59/1979.

### **3. (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione)**

Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili, si procede alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo;
- b) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

Si precisa che, ai fini del conteggio dell'anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo da parte dei richiedenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2, si tiene conto anche dell'eventuale comprovato esercizio dell'attività in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra autorità nazionale o estera, secondo quanto stabilito nel dettaglio con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si dà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

#### **4. (Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione)**

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione, in bollo, dovrà essere presentata tramite Sportello Unico dei Servizi (SUS) – nel sito internet istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) – secondo quanto stabilito nel dettaglio con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

#### **5. (Tassa annuale)**

L'ammontare della tassa dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo rosso per la stagione 2025 è stabilito in euro 516,50.

La ricevuta del versamento della tassa dovrà essere presentata tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) – nel sito internet istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) – secondo quanto stabilito nel dettaglio con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

#### **6. (Rilascio dell'autorizzazione)**

Il Servizio pesca e acquacoltura verifica il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 delle presenti Direttive, in caso di nuovi richiedenti.

Qualora il richiedente sia un pescatore già autorizzato dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero in caso di rinnovo dell'autorizzazione), il possesso dei requisiti soggettivi è verificato sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della documentazione allegata e presente agli atti del competente Servizio.

La richiesta di rinnovo è, quindi, inserita nella graduatoria delle domande ammesse, fermo restando che, qualora dalle successive verifiche risultasse la carenza dei previsti requisiti, si procede con il ritiro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'autorizzazione.

Gli uffici regionali competenti provvedono alla redazione della graduatoria delle domande ammesse (rinnovi e nuove richieste) sulla base di quanto stabilito al punto 2 e dei criteri di selezione di cui al punto 3 delle presenti Direttive.

Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell'effettivo versamento della tassa regionale.

In caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in fase di richiesta dell'autorizzazione, in merito alla disponibilità di ospitare a bordo delle unità di appoggio gli osservatori scientifici incaricati dall'Amministrazione regionale, gli uffici regionali competenti procedono con il ritiro dell'autorizzazione per la corrente stagione di prelievo e il mancato rinnovo per la successiva annualità.

#### **7. (Comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione)**

Al fine di consentire i controlli finalizzati a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, a garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all'Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.

Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati.

Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi ai seguenti soggetti:

- Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Azienda sanitaria locale competente per territorio, titolari dell'attività di vigilanza sull'applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio e nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti sottoindicati, dell'attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi;
- Autorità Marittima e all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL, all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 41 - secondo periodo - del D.Lgs. n. 271/1999. La trasmissione all'Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- Direzioni territoriali del lavoro competenti (art. 13, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii).